

**Avv. Marco Masi**  
Via San Vitale, 40/3  
40125 Bologna  
Tel. 051.273730 - Fax 051.270279

**ECC.MO TRIBUNALE DI RIMINI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Nell'interesse di: **CALACIURA MARIA LETIZIA**, nata a Butera (CL), il 02/01/1964, residente in Imola (BO) via Cesare Beccaria n. 3, C.F. CLCMLT64A42B302U, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Masi del Foro di Bologna, C.F. MSAMRC59S26F715Q, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [marcomasi@ordineavvocatibopec.it](mailto:marcomasi@ordineavvocatibopec.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Manlio Marsili del Foro di Rimini in Rimini, Via Lagomaggio n. 48 giusta procura in calce al presente atto;

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA, UFFICIO XVII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

**e nei confronti di**

- tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia, valida per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale XVII –

Provincia di Rimini che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

**per l'accertamento,**

**previa disapplicazione del D.M. Miur n. 44/2011 e del D.M. Miur n. 235/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,**

**del DIRITTO**

della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVIII, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini per la classe di concorso infanzia, nella posizione e con punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti.

**FATTO**

1. La prof. CALACIURA MARIA LETIZIA è docente di scuola dell'infanzia a seguito di Concorso Ordinario per Titoli ed Esami indetto con D.D. 02/04/99.
2. La ricorrente, a far data dall'a.s. 2000/2001, veniva regolarmente inserita nelle relative graduatorie permanenti scuola dell'infanzia per la Provincia di Rimini, ove è rimasta fino al 2007 (doc. 1).
3. Nell'anno 2007, a causa di un'errata informazione da parte del personale dell'Ufficio Scolastico di Rimini, la ricorrente decideva di non presentare alcun aggiornamento.
4. Con D.M. n. 235/2014, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, inoltre, disponeva l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2017.

5. L'odierna ricorrente, con richiesta del 14/05/2014 presentava domanda per il reinserimento della propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, ai sensi del c. 1-bis, art. 1 della legge 04 Giugno 2004 n. 143 (doc. 2).
6. Con provvedimento del 23/08/2014 prot. n. 9324/C7 del Dirigente dell'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio XVII \_ Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, venivano pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento della Provincia di Rimini (doc. 4), senza ricomprendere il nominativo della ricorrente.
7. Ad oggi l'amministrazione scolastica ha già individuato i docenti sia per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ('nomine in ruolo') sia per quelli annuali ('supplenze lunghe') per l'a.s. 2014/2015 e così avverrà per quelli successivi.
8. L'odierna ricorrente, se correttamente inserita in dette graduatorie, risulterebbe alla posizione n. 193 con punti 12.

\*\*

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia della Provincia di Rimini con il punteggio maturato sino ad oggi, o in subordine, all'atto della cancellazione.

## **DIRITTO**

### **I**

**Sull'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento.**

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto non il diritto della ricorrente ad essere inserita *ex novo* nella graduatoria in contestazione, bensì quello alla permanenza nella stessa.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Rimini, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per i contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ('supplenze') degli insegnanti della classe di concorso scuola infanzia.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove del concorso regionale per esame e titoli e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla graduatoria di altra provincia.

In seguito, poi, la legge n. 143 del 4 giugno 2004 ha previsto, all'art. 1 bis, che dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avvenga su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

**Nel corso degli anni, però, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non hanno mai previsto espressamente l'invio di alcuna specifica comunicazione a coloro che erano già inclusi nelle graduatorie da parte dell'Amministrazione Scolastica.**

La mancanza di tale previsione risulta lesiva dei diritti dei docenti precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, come già la giurisprudenza ha sottolineato con riguardo al D.M. n. 42/2009.

Infatti, la giurisprudenza ha ritenuto il D.M. 42/2009 ***“illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissis di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima”*** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-07-2010, n. 27460).

L'illegittimità del D.M. in questione è stata ravvisata dal giudice amministrativo con riferimento alla violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, in quanto la manifestazione della volontà circa la permanenza risulta irragionevole laddove tale scelta sia già stata espressa in passato: ***“non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onereare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà”*** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-07-2010, n. 27460).

Correttamente è stato poi affermato che: ***“i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole”*** (sentenza citata).

Si evidenzia, poi, che tale decisione è stata confermata, di recente, anche dal Consiglio di Stato.

***“Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onereare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata***

e ulteriore manifestazione di detta volontà” (Consiglio di Stato – Sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014).

Pertanto, alla luce della corretta e costituzionalmente orientata interpretazione fornita dal giudice amministrativo, pare chiaro che risulta irrazionale considerare la mancata presentazione della domanda di aggiornamento quale volontà effettiva del docente di essere depennato da dette graduatorie.

Soprattutto laddove l'Amministrazione Scolastica non abbia tempestivamente informato i docenti delle rovinose conseguenze.

Dunque, visto che l'amministrazione Scolastica non ha reso edotti i docenti, come la odierna ricorrente, circa gli effetti della legge n. 143/2004, l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria risulta illegittima.

Si rileva, poi, che nemmeno nel fatto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento possa trovare fondamento positivo la cancellazione prevista per la mancata presentazione della domanda di permanenza / aggiornamento.

*“Né potrebbe ritenersi .. che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita dall'impugnato d.m. n. 42/2009, possa trovare un qualche fondamento positivo nella successiva legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.*

*È da aggiungere in proseguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso - come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare*

*il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno ..... consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio.*

*Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata.” (sent.cit.).*

*In sintesi, a partire dalla suddetta pronuncia, si può correttamente sostenere che, anche alla luce dell'intervenuto mutamento della natura della graduatoria di cui si discute, ovvero da 'permanente' (e cioè aggiornate periodicamente alle nuove immissione in ruolo) ad 'esaurimento' (ovvero 'chiuse' alle nuove nomine, salvo casi particolari), così come intervenuta con l'art. 1 comma 605 lett.c della Legge 296/2006, non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento dovendo prevedere comunque "l'assegnazione ai*

*docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi*" (sent. cit.).

Dunque, se da un lato, le graduatorie sono divenute ad 'esaurimento', cioè sono state chiuse all'ingresso di nuovi docenti abilitati, dall'altro significa che **coloro che sono già presenti non debbano necessariamente confermare la loro presenza.**

In tale caso, dall'eventuale mancata conferma non può certo derivare una unilaterale e definitiva esclusione da parte dell'amministrazione.

## II

**Sull'illegittimità del mancato reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017.**

La ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, ha chiesto il suo reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Rimini, con contestuale aggiornamento del punteggio nel 2014, in quanto non aveva in precedenza presentato la domanda di permanenza e aggiornamento del punteggio.

L'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che **a domanda dell'interessato è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.**

Sennonché, i D.M. precedenti e da ultimo il D.M. 235/2014, con il quale è stata poi disposta proprio l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per i triennio 2014/2017, non hanno espressamente previsto il "reinserimento" nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di



coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

È, dunque, a tale “omissione” che l’Amministrazione scolastica ha fatto riferimento, determinando l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, valida per il triennio 2014/2017.

Infatti, la ricorrente non poteva presentare la domanda tramite web, in quanto il DM 235/2014 non prevedeva la possibilità di reinserimento.

Si tratta, evidentemente, di una decisione errata per i motivi che seguono.

I Decreti Ministeriali nn. 42/2009, 44/2011 e 235/2014, richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, devono essere “necessariamente” interpretati nel senso di consentire il reinserimento.

Del resto, la normativa di rango secondario non può certo disciplinare in modo contrario alla normativa di rango superiore.

**Come già detto, la legge n. 143 del 4 giugno 2004 ha, infatti, previsto, all’art. 1 bis che, dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria.**

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia - ed è questo il punto decisivo nella vicenda - **è l’ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, ha stabilito che la cancellazione non ha carattere definitivo IN QUANTO, A DOMANDA DELL’INTERESSATO è comunque CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA**

**GRADUATORIA, CON IL RECUPERO DEL PUNTEGGIO MATURATO  
ALL'ATTO DELLA CANCELLAZIONE.**

In altri termini, il Legislatore ha espressamente previsto per i docenti che non hanno presentato domanda di aggiornamento la possibilità di manifestare l'interesse al reinserimento.

La conseguenza di quanto sopra è evidente.

Una volta manifestato l'interesse al reinserimento, i docenti già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (cancellati da quest'ultime per non aver presentato domanda di permanenza) possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Quanto sopra, ai sensi della fonte primaria indicata.

Del resto, è proprio in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, che lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Tale previsione non è stata prevista, però, dai successivi Decreti Ministeriali n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014.

È, dunque, in tale prospettiva interpretativa (consentire il reinserimento) che vanno letti i Decreti Ministeriali n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014.

Al contrario, qualora la lettura dei D.M. sopra citati e, in particolare del D.M. 235/2014, dovesse portare ad un diverso e più restrittivo significato, emergerebbe con tutta evidenza l'illegittimità, nella parte d'interesse, del medesimo Decreto Ministeriale.

Quest'ultimo, infatti, non prevedendo il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, ne determinerebbe un'esclusione dalle graduatorie contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 1 bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004.

Si evidenzia, poi, che l'illegittimità del D.M. 235/2014 è già stata dichiarata dal giudice amministrativo, seppur in via cautelare, proprio laddove non consente il "reinserimento" dei docenti depennati durante gli aggiornamenti precedenti per non aver presentato domanda (*ex multis* Tar Lazio, Roma, Sezione III Bis, decreti cautelari nn. 4059/2014; 4124/2014; 4138/2014; 4146/2014; 4240/2014; 4311/2014; 4387/2014; 4393/2014; 4395/2014; 4411/2014; Tar Lazio, Roma, Sezione III Bis, ordinanza n. 10073/2014).

*"Rilevato che il ricorso si palesa assistito da fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014), di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014)"* (Tar Lazio, Roma, sezione III Bis, decreto n. 3977/2014).

Fin qui i profili di violazione e comunque errata applicazione della normativa di settore, con eventuale illegittimità del D.M. 235/2014.

A ciò, si deve anche aggiungere anche la situazione di 'illegittima' ed 'ingiusta' disparità di trattamento della posizione dell'odierna ricorrente rispetto alle particolari

categorie di insegnanti per le quali è comunque consentito il nuovo inserimento, come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.M. 53 del 14.06.2012, con riferimento all'art. 14 comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Sotto questo profilo, risulta ancor più evidente l'ingiusta esclusione della ricorrente da dette graduatorie.

Si segnala, inoltre, che la più recente giurisprudenza di merito, in casi analoghi, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie *de quo* in seguito alla cancellazione degli stessi per la mancata presentazione della domanda di aggiornamento.

Sul punto si segnalano le seguenti pronunce:

-Tribunale di Matera, sentenza n. 1192/2012: ***“la mancata riproduzione del testo di cui all'art. 1 comma 1 bis nei decreti ministeriali (...) non può essere interpretata come motivo di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento pur a seguito di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale”***.

- Tribunale di Pistoia, sentenza n. 17/2014 ***“Il tenore della legge 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perchè l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza”***.

-Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 1042/2014 con cui il collegio ha riconosciuto il diritto al re-inserimento nelle suddette graduatorie ed ha ordinato alle amministrazioni di ottemperare a tale re-inserimento.

-Tribunale di Rimini, ordinanza n. 825/2012 ***“in conseguenza lo stesso D.M. n. 44/2011, essendo in palese contrasto con la chiara disposizione di legge di cui all'art. 1 comma 1 bis L. 143/2004 così come correttamente interpretate dal giudice amministrativo, deve pertanto essere***

*disapplicato nella parte in cui non consente a coloro che sono stati cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti”.*

### III

#### **Sul diritto al risarcimento del danno.**

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia per la Provincia di Rimini per gli aa.ss. 2014/2017, ha causato un danno ingiusto alla ricorrente.

Tale danno è individuato nelle mensilità non percepite e nelle differenze stipendiali e contributive fra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente dal 1/09/2014, in forza dei contratti a tempo determinato che saranno stipulati con il Miur, sino alla decisione della presente controversia e quanto avrebbe percepito qualora fosse stata correttamente inserita in dette graduatorie, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, dunque, risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie in questione.

\*\*\*

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, in persona dei legali rappresentanti *pro*

*tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

## **CONCLUSIONI**

**In via cautelare si chiede:**

*che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, anche inaudita altera parte, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o recava e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XVIII, Ambito territoriale per la Provincia di Rimini, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia disporre l'inserimento senza riserva della docente nelle predette graduatorie ad esaurimento alla posizione corrispondente al punteggio maturato e ordinare all'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale XVIII Provincia di Rimini di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie di istituto in prima fascia con il punteggio spettante.*

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- Copia estratto graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva scuola infanzia, Ufficio scolastico di Rimini, triennio scolastico 2007;
- 2- Domanda per il reinserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini del 2014;
- 3- Copia diploma magistrale;
- 4- Estratto gae 2014/2017;
- 5- D.M n. 235/2014; D.M. n. 44/2011; DM 42/2009.

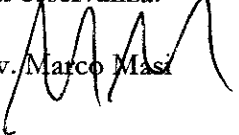
**Dichiarazione di valore**

Il Sottoscritto Avv. Marco Masi dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L

488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, per la presente causa è dovuto e versato  
un contributo unificato pari ad euro 259.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi

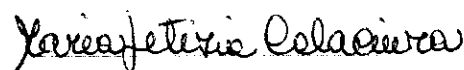


**PROCURA ALLE LITI - MANDATO**

Io sottoscritta MARIA LETIZIA CALACIURA nata a Butera (CL) il 02/01/1964 e residente a Imola (BO) in via Cesare Beccaria n. 3, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e/o causa comunque connessa, in ogni fase, grado e sviluppo di ognuno, l'Avv. Marco Masì, C.F. MSAMRC59S26F715Q, del Foro di Bologna, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Mantio Marsili del Foro di Rimini in Rimini Via Lagomaggio n. 48.

Allo stesso Avvocato conferisce tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, concedendogli ogni più ampio potere, ivi compresi, espressamente, quelli di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisorii, proporre domande o eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso qualsiasi Foro, altri Avvocati, cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà. Autorizza altresì l'Avvocato delegato al trattamento dei dati personali che la riguardano, entro i limiti e secondo gli obblighi previsti dalla c.d. "Legge sulla Privacy" D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge c.d. "Antiriciclaggio" n. 197/1991, su cui è stata ampiamente informata.

Firma



E' autentica

Avv. Marco Masì

